

proposta di legge n. 175

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 27 gennaio 2012

ISTITUZIONE DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE
DELLA REGIONE MARCHE (SUAM)

Signori Consiglieri,

La presente proposta di legge è finalizzata ad istituire una stazione unica appaltante in ambito regionale.

Ciò in conformità al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 che, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), ha disciplinato l'istituzione della Stazione unica appaltante (SUA).

Come rilevato dalla circolare del Ministero dell'Interno n.11001/119/7/22 Uff. II - Ord. Sic. Pub. del 5 ottobre 2011, tale organismo assume particolare rilevanza per le molteplici potenzialità che può offrire nel settore dei contratti pubblici. Attraverso il medesimo è possibile perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, nella consapevolezza che ciò contribuisce a rafforzare l'economia legale e a innalzare il livello di prevenzione delle infiltrazioni criminali.

Una struttura altamente qualificata come la SUA assicura una maggiore professionalità e, quindi, un'azione più snella e tempestiva, ma permette anche di creare le condizioni per una progressiva semplificazione degli adempimenti e delle procedure, nonché un'auspicabile riduzione del contenzioso. Concentrando in una struttura specializzata adempimenti che normalmente vengono curati da una pluralità di stazioni appaltanti, consente, poi, un'ottimizzazione delle risorse, con conseguente risparmio, ed è di immediata utilità soprattutto, ma non solo, per gli enti locali di piccole dimensioni, spesso chiamati a confrontarsi con la complessità delle procedure di gara. Permette, inoltre, di focalizzare meglio l'attività di prevenzione delle infiltrazioni criminali negli appalti pubblici.

Considerata l'importanza dell'istituzione della SUA (in generale) e di una SUA a livello regionale, appare dirimente affrontare in via prioritaria l'aspetto connesso alla potestà legislativa statale e regionale, al fine di verificare i limiti di intervento della prima e i correlativi ambiti di applicazione della seconda.

L'articolo 2 del d.p.c.m. citato prevede il carattere facoltativo dell'adesione alla SUA e, dunque, non impone né alle Regioni, né agli enti locali, di aderire ad altre SUA istituite in base a tale normativa. Stabilisce, poi, che la SUA ha natura giuridica di centrale di committenza di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

L'articolo 1, comma 3, fa salve, altresì, le

normative regionali che disciplinano moduli organizzativi e strumenti di raccordo tra gli enti territoriali per l'espletamento delle funzioni e delle attività di cui al medesimo decreto, aventi lo scopo di garantire l'integrazione, l'ottimizzazione e l'economicità delle stesse funzioni, attraverso formule convenzionali, associative o di avvalimento nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo n. 163/2006 stabilisce che la centrale di committenza è un'amministrazione aggiudicatrice che acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori.

La centrale di committenza, quindi, può limitarsi alla fase di aggiudicazione, oppure svolgere tutte le funzioni necessarie all'acquisto, compresa l'aggiudicazione.

L'articolo 13 della legge n. 136/2010 opera un generico richiamo all'articolo 33 del decreto legislativo n. 163/2006. Il comma 1 di tale articolo prevede, in particolare, che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi. Il comma 3 stabilisce, limitatamente ai lavori pubblici, il divieto di affidare a soggetti pubblici o privati l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante, consentendo, tuttavia, di affidare tali funzioni ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (oggi Provveditorati regionali o interregionali alle OO.PP.) o alle amministrazioni provinciali (sulla base di apposito disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate), nonché alle centrali di committenza.

L'articolo 3 del d.p.c.m. 30 giugno 2011 demanda alla SUA la gestione della procedura di gara.

In relazione a tali disposizioni, la SUA sembra rientrare nella categoria delle centrali di committenza che si limitano alla gestione dell'aggiudicazione e non dell'intero acquisto, e appare discostarsi, quindi, da altri esempi molto diffusi nell'ordinamento italiano, sia a livello nazionale che a livello regionale, nei quali le centrali di committenza operano come centrali di acquisto.

La dottrina ha affermato che le centrali di acquisto rispondono ad una finalità strettamente legata alla semplificazione ed all'efficacia dell'azione amministrativa, diretta sia ad una razio-

nalizzazione dell'organizzazione pubblica, sia alla riduzione quantitativa della spesa che, se ben coniugate, possono determinare anche una notevole riduzione del contenzioso. Consentono, inoltre, la realizzazione delle finalità della specializzazione e della professionalizzazione della pubblica amministrazione.

La SUA invece, a differenza di tali centrali, interviene nella gestione complessiva delle specifiche procedure contrattuali, stante le finalità, espressamente indicate dalla legge, di contrasto all'infiltrazione mafiosa, anche in relazione all'effetto della specializzazione dell'attività amministrativa e si pone, comunque, come sostegno all'attività degli enti che vi aderiscono e, quindi, anche nei termini di specializzazione dell'attività.

Per quanto concerne le modalità di organizzazione della SUA, l'articolo 13 della legge n. 136/2010 demanda ad un DPCM la determinazione degli enti, degli organismi e delle società che possono aderire alla SUA. Tale scelta, anche in relazione all'utilizzazione del verbo "aderire", appare integrare un rapporto associativo che ne salvaguarda l'autonomia rispetto ai medesimi soggetti.

La SUA, pertanto, è una centrale di committenza e, di conseguenza, anche una amministrazione aggiudicatrice. Quindi la SUA può essere riferita sia a un singolo ente tra quelli elencati all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo n. 163/2006 come amministrazioni aggiudicatrici, sia ad un'associazione tra di essi.

Per quanto riguarda le possibili ipotesi organizzative della SUA, il d.p.c.m. 30 giugno 2011 non offre elementi dirimenti, poiché si limita a stabilire, all'articolo 2, che possono aderire alla SUA le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, gli enti locali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, da essi costituiti, gli altri soggetti di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 163/2006, nonché le imprese pubbliche e i soggetti che operano in virtù di diritti speciali o esclusivi.

La norma, pertanto, indica i soggetti che possono aderire alla SUA, ma non precisa se essa sia un ente dotato di autonomia, ovvero di una posizione di indipendenza, ovvero ancora una sorta di associazione volontaria tra tutti gli enti citati.

Secondo quanto indicato nel documento allegato all'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge n. 136/2010, il testo normativo non descrive l'organizzazione delle SUA e propone due soluzioni. In base alla prima la SUA potrebbe

essere una delle stazioni appaltanti (che nella fattispecie sono anche amministrazioni aggiudicatrici: Stato, regioni, province e comuni) operanti nel loro ambito di competenza territoriale con propri uffici variamente organizzati, cui aderirebbero gli altri enti interessati; in base alla seconda soluzione la SUA potrebbe avere natura associativa, con conseguente posizione paritaria del ruolo di ciascuno degli enti partecipanti, senza verticizzazione dell'organizzazione. La partecipazione degli enti posti ad un livello territoriale più basso avverrebbe tramite la stipulazione di una convenzione.

In sostanza, ai fini dell'organizzazione della SUA, possono delinearsi due diversi moduli organizzativi: uno è quello della SUA a livello provinciale, che si sviluppa secondo uno schema convenzionale – paritario a carattere facoltativo; l'altro è quello della SUA che si sviluppa a livello regionale, con carattere obbligatorio per l'amministrazione regionale (e gli enti e le società che orbitano nel suo ambito) e carattere facoltativo per gli altri enti pubblici, mediante apposita convenzione, che non ha valenza di atto costitutivo della SUA ma semplicemente di atto adesivo alla stessa.

Per quanto concerne il rapporto tra la SUA e i soggetti ad essa aderenti, sovviene la figura della delegazione interorganica o intersoggettiva, a seconda che le funzioni vengano svolte a favore dello stesso ente di appartenenza, ovvero di un ente esterno.

La proposta di legge in esame descrive un modello che si rifà a quello della delegazione, sia interorganica, sia intersoggettiva, in cui la SUA accompagna l'ente aderente fino alla dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva.

La proposta di legge è composta di 8 articoli.

L'articolo 1 istituisce la Stazione unica appaltante della Regione Marche (SUAM) ed enuncia le finalità di tale istituzione.

L'articolo 2 definisce la competenza della SUAM e ne specifica le funzioni, tra le quali assumono particolare rilevanza la definizione, in collaborazione con i soggetti aderenti, della procedura di scelta del contraente, del criterio di aggiudicazione e, nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, dei criteri di valutazione delle offerte e le relative specificazioni; la redazione degli atti da porre a base della procedura contrattuale, ad eccezione del progetto tecnico ed estimativo; l'adozione del provvedimento di avvio della procedura contrattuale; lo svolgimento degli adempimenti relativi a tutte le fasi della procedura contrattuale, fino all'aggiudicazione efficace; il supporto per la stipulazione del contratto; la pubblicazione dei dati relativi all'affida-

mento e all'esecuzione dei contratti pubblici aventi un importo superiore ad un milione di euro per la realizzazione di lavori pubblici e superiore a centomila euro per l'acquisizione di beni e servizi; il monitoraggio delle variazioni e del prolungamento dei termini di esecuzione dei contratti e la pubblicazione sul sito informatico dell'Osservatorio dei programmi e dei bandi gestiti, provvede alla formazione di una banca dati dei prezzi relativi ai beni e ai servizi ed alla diffusione degli stessi dati; la cura dei rapporti con la Prefettura – UTG del Governo.

L'articolo 3 è dedicato all'organizzazione della SUAM, alla quale è preposto un direttore, che opera con ampia autonomia organizzativa e gestionale ed il cui incarico è conferito dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), a dirigenti interni all'amministrazione regionale o a soggetti esterni in possesso di diploma di laurea conseguente ad un corso di durata almeno quadriennale o di laurea specialistica, che abbiano svolto attività in enti pubblici o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in qualifiche dirigenziali. Dispone inoltre che, per l'esercizio delle funzioni, il direttore si avvale del personale assegnato dalla Giunta regionale e del personale distaccato dalle amministrazioni aderenti; che, nell'ambito della SUAM, opera l'Osservatorio regionale dei contratti pubblici e che alla medesima SUAM ed al relativo direttore si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge regionale n. 20/2001. L'articolo 4 individua i soggetti tenuti ad avvalersi della SUAM. Stabilisce, in particolare, che le strutture organizzative della Giunta regionale, l'Agenzia regionale sanitaria e le società a totale partecipazione regionale sono tenute ad avvalersi della SUAM per tutte le procedure contrattuali per la realizzazione di lavori pubblici e l'acquisizione di beni e servizi e che sono, invece, tenuti ad avvalersi della SUAM, limitatamente alle procedure contrattuali per la realizzazione di lavori pubblici di importo superiore a un milione di euro e per l'acquisizione di beni e servizi di importo superiore a centomila euro, l'Ente unico regionale per l'abitazione pubblica, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche, l'Agenzia per i servizi del settore agroalimentare delle Marche, gli Enti gestori dei parchi naturali regionali, i Consorzi di bonifica e gli enti del Servizio sanitario regionale. Per questi ultimi enti la SUAM esercita anche le funzioni di Centrale per gli acquisti al fine dell'accesso alle forme premiali, a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vi-

gente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario, ai sensi dell'articolo 2, comma 67 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2010).

L'articolo 5 definisce gli adempimenti dei soggetti tenuti ad avvalersi della SUAM, con specifico riferimento a quelli propedeutici all'attività della SUAM, nonché a quelli connessi all'esecuzione del contratto e, in particolare, alla redazione e all'approvazione dei progetti tecnici ed estimativi; alla comunicazione alla SUAM del nominativo del responsabile unico del procedimento; all'invio alla SUAM dei progetti tecnici ed estimativi e del provvedimento relativo all'impegno di spesa per i costi di espletamento della procedura contrattuale; alla stipula e all'esecuzione del contratto; all'effettuazione di ogni comunicazione utile allo svolgimento delle attività della SUAM. Stabilisce, altresì, che i soggetti espressamente indicati versano alla SUAM una quota pari all'uno per cento dell'importo posto a base di ogni singola procedura contrattuale, per la copertura dei costi connessi all'attività della medesima, e che la Giunta regionale può autorizzare la sostituzione di tale versamento con il distacco di personale.

L'articolo 6 individua i soggetti che hanno facoltà di avvalersi della SUAM e cioè gli enti pubblici operanti nel territorio della Regione. Al riguardo stabilisce che il rapporto con la SUAM è disciplinato da apposita convenzione, la quale prevede, tra l'altro, l'ambito di operatività della SUAM, nonché i rapporti e le modalità di comunicazioni tra il responsabile unico del procedimento dell'ente ed il responsabile del procedimento della SUAM, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); le modalità di rimborso dei costi sostenuti dalla SUAM e il versamento di una quota pari all'uno per cento dell'importo posto a base di ogni singola procedura contrattuale affidata; l'eventuale distacco di personale presso la SUAM, in alternativa al versamento; la distribuzione degli oneri in ordine ai contenziosi in materia di affidamento; nonché l'obbligo di trasmettere alla SUAM l'elenco dei contratti per i quali si prevede l'affidamento, ogni informazione utile relativa all'esecuzione dei medesimi contratti e le varianti intervenute nel corso di esecuzione. Prevede, altresì, che il costo del personale rimane a carico dell'ente di appartenenza.

L'articolo 7 disciplina l'utilizzo della SUAM da parte delle strutture dell'Assemblea legislativa regionale, secondo modalità definite dalla Giun-

ta regionale, d'intesa con l'Ufficio di presidenza della stessa Assemblea legislativa.

L'articolo 8 contiene le disposizioni transitorie e finali. Prevede, in particolare, che la Giunta regionale, entro il 31 dicembre 2012, costituisca la SUAM e definisca tempi e modalità per assicurarne l'operatività con riguardo alle strutture organizzative della Giunta regionale, all'Agenzia regionale sanitaria e alle società a totale partecipazione regionale; che la Regione promuova iniziative per il coordinamento dell'attività della SUAM della Regione con quella delle Stazioni

uniche appaltanti istituite ai sensi dello specifico DPCM; che, in fase di prima applicazione della legge, l'incarico di direttore della SUAM possa essere conferito al dirigente della Posizione di funzione Osservatorio regionale dei contratti pubblici; che, infine, il Segretario generale della Giunta regionale assegni alla SUAM il personale indispensabile all'avvio dell'attività e che i soggetti tenuti ad avvalersi della medesima possano utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici espletati dalla Giunta regionale.

Art. 1

(Stazione unica appaltante della Regione Marche)

1. E' istituita la Stazione unica appaltante della Regione Marche (SUAM), in conformità al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 (Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136), al fine di assicurare:

- a) l'efficacia, l'efficienza e l'economicità nell'espletamento delle procedure contrattuali;
- b) l'imparzialità, la trasparenza e la regolarità della gestione dei contratti pubblici;
- c) la prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose;
- d) il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

Art. 2

(Competenze della SUAM)

1. La SUAM ha competenza in materia di gestione di procedure contrattuali per la realizzazione di lavori pubblici e l'acquisizione di beni e servizi.

2. La SUAM, in particolare:

- a) valuta, sulla base dei programmi dei soggetti di cui agli articoli 4, 6 e 7, la possibilità di unificazione o di articolazione per lotti delle procedure contrattuali;
- b) definisce, in collaborazione con i soggetti di cui agli articoli 4, 6 e 7, la procedura di scelta del contraente, il criterio di aggiudicazione e, nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione delle offerte e le relative specificazioni;
- c) redige gli atti da porre a base della procedura contrattuale, ad eccezione del progetto tecnico ed estimativo;
- d) nomina la commissione aggiudicatrice e giudicatrice;
- e) adotta il provvedimento di avvio della procedura contrattuale;
- f) svolge gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura contrattuale in tutte le fasi, fino all'aggiudicazione efficace;
- g) fornisce gli elementi per la definizione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale;
- h) assicura il supporto per la stipulazione del contratto;
- i) raccoglie i dati relativi all'esecuzione dei contratti ed implementa il sistema informativo di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
- l) cura la pubblicazione dei dati relativi all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici

aventi un importo superiore ad un milione di euro per la realizzazione di lavori pubblici e superiore a centomila euro per l'acquisizione di beni e servizi;

- m) effettua il monitoraggio delle variazioni e del prolungamento dei termini di esecuzione dei contratti e la pubblicazione sul sito informatico dell'Osservatorio dei programmi e dei bandi gestiti, provvede alla formazione di una banca dati dei prezzi relativi ai beni e ai servizi ed alla diffusione degli stessi dati;
- n) cura i rapporti con la Prefettura – UTG del Governo.

Art. 3

(Organizzazione della SUAM)

1. Alla SUAM è preposto un direttore che opera con ampia autonomia organizzativa e gestionale.

2. L'incarico di direttore è conferito dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), a dirigenti interni all'amministrazione regionale o a soggetti esterni in possesso di diploma di laurea conseguente ad un corso di durata almeno quadriennale o di laurea specialistica, che abbiano svolto attività in enti pubblici o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in qualifiche dirigenziali.

3. Per l'esercizio delle funzioni il direttore si avvale del personale assegnato dalla Giunta regionale e del personale distaccato dalle amministrazioni di cui agli articoli 4, 6 e 7.

4. Nell'ambito della SUAM opera l'Osservatorio regionale dei contratti pubblici.

5. Alla SUAM ed al relativo direttore si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni di cui alla l.r. 20/2001. A tale fine la SUAM ed il relativo direttore sono equiparati rispettivamente al servizio e al dirigente di servizio.

Art. 4

(Soggetti tenuti ad avvalersi della SUAM)

1. Sono tenuti ad avvalersi della SUAM per le procedure contrattuali per la realizzazione di lavori pubblici e l'acquisizione di beni e servizi:

- a) le strutture organizzative della Giunta regionale;
- b) l'Agenzia regionale sanitaria;
- c) le società a totale partecipazione regionale.

2. Sono tenuti ad avvalersi della SUAM per le procedure contrattuali per la realizzazione di

lavori pubblici di importo superiore a un milione di euro e per l'acquisizione di beni e servizi di importo superiore a centomila euro:

- a) l'Ente unico regionale per l'abitazione pubblica;
- b) l'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche;
- c) l'Agenzia per i servizi del settore agroalimentare delle Marche;
- d) gli Enti gestori dei parchi naturali regionali;
- e) i Consorzi di bonifica;
- f) gli enti del Servizio sanitario regionale.

3. Per gli enti di cui al comma 2, lettera f), la SUAM esercita anche le funzioni di cui all'articolo 2, comma 67 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2010).

Art. 5

(Adempimenti dei soggetti tenuti ad avvalersi della SUAM)

1. I soggetti di cui all'articolo 4 curano gli adempimenti propedeutici all'attività della SUAM, nonché quelli connessi all'esecuzione del contratto e, in particolare:

- a) redigono ed approvano i progetti tecnici ed estimativi;
- b) comunicano alla SUAM il nominativo del responsabile unico del procedimento;
- c) inviano alla SUAM, entro trenta giorni dall'approvazione, i progetti tecnici ed estimativi e il provvedimento relativo all'impegno di spesa per i costi di espletamento della procedura contrattuale;
- d) stipulano ed eseguono il contratto;
- e) effettuano ogni comunicazione utile allo svolgimento delle attività della SUAM.

2. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, versano alla SUAM una quota pari all'uno per cento dell'importo posto a base di ogni singola procedura contrattuale, per la copertura dei costi connessi all'attività della medesima.

3. La Giunta regionale può autorizzare la sostituzione del versamento di cui al comma 2 con il distacco di personale presso la SUAM. In tale caso il costo del personale distaccato presso la SUAM rimane a carico del relativo datore di lavoro.

Art. 6

(Soggetti che hanno facoltà di avvalersi della SUAM)

1. Hanno facoltà di avvalersi della SUAM gli enti pubblici operanti nel territorio della Regione.

2. Il rapporto tra la SUAM e gli enti di cui al comma 1 è disciplinato da apposita convenzione.

3. La convenzione con la SUAM prevede:

- a) l'ambito di operatività della SUAM, determinato sulla base degli importi di gara o di altri criteri in relazione ai quali se ne chiede il coinvolgimento, nonché i rapporti e le modalità di comunicazioni tra il responsabile unico del procedimento dell'ente, individuato ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. 163/2006 ed il responsabile del procedimento della SUAM, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- b) le modalità di rimborso dei costi sostenuti dalla SUAM e il versamento di una quota pari all'uno per cento dell'importo posto a base di ogni singola procedura contrattuale affidata;
- c) l'eventuale distacco di personale presso la SUAM, in alternativa al versamento di cui alla lettera b);
- d) la distribuzione degli oneri in ordine ai contenziosi in materia di affidamento;
- e) l'obbligo di trasmettere alla SUAM l'elenco dei contratti per i quali si prevede l'affidamento, ogni informazione utile relativa all'esecuzione dei medesimi contratti e le varianti intervenute nel corso di esecuzione.

4. Il costo del personale distaccato presso la SUAM rimane a carico del relativo datore di lavoro.

Art. 7

(Utilizzo della SUAM da parte delle strutture dell'Assemblea legislativa regionale)

1. Le strutture dell'Assemblea legislativa regionale si avvalgono della SUAM secondo modalità definite dalla Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di presidenza della stessa Assemblea legislativa.

Art. 8

(Norme transitorie e finali)

1. La Giunta regionale, entro il 31 dicembre 2012, costituisce la SUAM e definisce tempi e modalità per assicurare l'operatività della stessa SUAM riguardo ai soggetti di cui all'articolo 4.

2. La Regione promuove iniziative per il coordinamento dell'attività della SUAM della Regione con quella delle Stazioni uniche appaltanti istituite ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 1, comma 1.

3. In fase di prima applicazione della presente legge l'incarico di direttore della SUAM può essere conferito al dirigente della Posizione di funzione Osservatorio regionale dei contratti pubblici.

4. Il Segretario generale della Giunta regionale assegna alla SUAM il personale indispensabile all'avvio dell'attività.

5. Ai fini di cui al comma 3 dell'articolo 5, i soggetti tenuti ad avvalersi della SUAM possono utilizzare, previa specifica convenzione, le graduatorie dei concorsi pubblici espletati dalla Giunta regionale.